
Documenti tardivamente prodotti: inammissibili solo se il contribuente è stato avvisato

di [Gianfranco Antico](#), [Massimo Genovesi](#)

Pubblicato il 22 Luglio 2019

Vediamo come la Cassazione ha recentemente stabilito che i **documenti tardivamente prodotti** sono **inammissibili** in sede contenziosa ma **solo se il contribuente è stato specificamente avvisato** sulle conseguenze della mancata o tardiva produzione della documentazione contabile/fiscale richiesta.

Nel processo tributario il divieto di inutilizzabilità della **documentazione tardivamente prodotta** - dovendo essere letto alla luce di principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, così come enunciati dall'art. 10 della L. n. 212/2000 - scatta non al mero verificarsi della mancata ostensione in sede amministrativa, bensì solo **dopo che l'Ufficio ha dimostrato che l'invito alla produzione era specifico e puntuale**, e conteneva altresì l'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.

Questi i principi fissati dalla Suprema Corte con l'[Ordinanza n. 16725 del 21 giugno 2019](#).

Inutilizzabilità di documenti tardivamente prodotti: l'Ordinanza n. 16725/2019 della Cassazione

La controversia e il ricorso del contribuente

Nel caso in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal contribuente avverso la sentenza dei giudici regionali emiliani, che ne avevano **rigettato l'appello, in una controversia relativa ad avvisi di accertamento con ricostruzione sintetica del reddito.**



In pratica, i giudici di seconde cure avevano ritenuto che la **documentazione prodotta dal contribuente in sede contenziosa** - nel caso di specie attestazioni relative alla percezione di dividendi - dovesse essere considerata **inutilizzabile** perché la stessa **non era stata tempestivamente prodotta** in fase amministrativa "senza un giustificato motivo".

Avverso tale decisione, il contribuente proponeva **ricorso** per Cassazione, lamentando la violazione e **falsa applicazione dell'art. 32 del DPR n. 600/1973** in relazione all'art. 360 cpc comma 1, n.3.

La pronuncia della Corte

Con il pronunciamento in esame i Supremi giudici hanno dapprima messo in evidenza a tutti gli operatori che il divieto di utilizzazione nel processo tributario dei documenti non prodotti in precedenza, nella fase amministrativa, deve essere letto "*alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo*"

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento